



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"J. DA PONTE"**

Via S. Tommaso D'Aquino, 12
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Tel. 0424/522280 - fax. 0424/228073

C.F. 82003270244 - cod. mecc. VIPS010007

Posta certificata: vips010007@pec.istruzione.it

e-mail: vips010007istruzione.it sito web: www.liceodaponte.edu.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA	pag. 4
TITOLO I - LA VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA	pag. 4
Art.1 - Principi ispiratori	
TITOLO II - NORME GENERALI	pag. 5
Art. 2 - Ingresso a scuola	pag.5
Art. 3 - Intervallo	pag.6
Art. 4 - Accesso all'edificio	
Art. 5 - Uso degli spazi in orario extracurricolare	
Art. 6 - Diritto di espressione e diffusione documenti	
Art. 7 - Aule	
Art. 8 - Laboratori e aule speciali	pag.7
Art. 9 - Aula magna	
Art. 10 - Biblioteca	
Art. 11 - Uffici di Segreteria	
Art. 12 - Ufficio dei Collaboratori del Dirigente Scolastico	
Art. 13 - Ufficio del Dirigente Scolastico	
Art. 14 - Albo digitale	
Art. 15 - Albo Sindacale	
Art. 16 - Bachecca studenti	
Art. 17 - Bachecca genitori	
Art.18Aula covid	pag.8
Art. 19 - Sportello C.I.C.	
Art. 20 Infermeria	
Art. 21 - Servizi	
Art. 22 - Accesso a Internet	
Art. 23 – Uso di cellulari o di altri dispositivi elettronici	
Art. 24 - Parcheggio e passi carrai	pag.9i
Art. 25 - Rispetto dell'ambiente scolastico	
Art. 26 - Raccolta differenziata dei rifiuti	
Art. 27 - Tutela dell'immagine dell'Istituto	
Art. 28 – Prevenzione furti	
Art. 29 - Tutela della riservatezza	pag.10
Art. 30 - Bullismo, molestie sessuali, mobbing	
TITOLO III - LA SICUREZZA	pag. 10
Art. 31 - Cultura della sicurezza	
Art. 32 - Norme generali	
Art. 33 - Esodo e prove di evacuazione	pag11
Art. 34 - Comportamento da tenere verso estranei all'istituto	
TITOLO IV - IL DIVIETO DI FUMO	pag. 11
Art. 35 - Riferimenti normativi	
Art. 36 - Scopo e campo di applicazione	
Art. 37 - Locali e spazi soggetti al divieto di fumo	
Art. 38 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto	pag.12
Art. 39 - Procedure di accertamento	
Art. 40 - Sanzioni	
Art. 41 - Pagamento delle contravvenzioni	pag13
Art. 42 - Rapporti e scritti difensivi	
Art. 43 - Norme finali e transitorie	
TITOLO V - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI	pag. 13
CAPO I – DIRITTI E DOVERI	pag. 13
Art. 44 - Diritti degli studenti	
Art. 45 - Doveri degli studenti	

CAPO II – ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI	pag. 14
Art. 46 - Assenze e giustificazioni	
Art. 47 - Rilevazione delle presenze	
Art. 48 - Entrate uscite fuori orario	
CAPO III - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	pag. 15
Art. 49 - Finalità	
Art. 50 - Infrazioni	pag.16
Art. 51 - Sanzioni disciplinari	
Art. 52 - Commutazione della sanzione	pag.17
Art. 53 - Comunicazione alla famiglia	
Art. 54 - Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari	
Art. 55 - Procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari	
Art. 56 - Impugnazioni	pag.18
Art. 57 - Organo di garanzia	
TITOLO VI – ORGANI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA	pag. 18
CAPO I – ASSEMBLEE STUDENTESCHE	pag. 18
Art. 58 - Norme generali	
Art. 59 - Assemblee d'istituto	pag.19
Art. 60 - Assemblee di classe	
Art. 61 - Comitato studentesco	
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI REVISIONE	pag. 19
Art. 62- Modifiche e integrazioni al Regolamento di Istituto	
Art. 63 - Norme finali	
ALLEGATI	
Allegato n. 1 - Tabella sanzioni	
Allegato n. 2 - Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici	
Allegato n. 3 - Regolamento della Biblioteca d'Istituto	
Allegato n. 4 - Regolamento per l'utilizzo delle Palestre	
Allegato n. 5 - Regolamento per l'utilizzo dei Laboratori Linguistico, Multimediale e di Informatica	
Allegato n. 6 - Regolamento per l'utilizzo del Laboratorio di Fisica	
Allegato n. 7 - Regolamento per l'utilizzo dei Laboratori di Chimica e Scienze	

PREMESSA

Il Regolamento d'Istituto sancisce le norme fondamentali della Comunità Scolastica per garantire l'ordinato svolgimento delle attività all'interno della scuola, presupposto indispensabile per consentire a tutti, Dirigente, Docenti, Alunni, personale ATA, di espletare i propri compiti nel reciproco rispetto e in piena libertà.

Il Regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana, allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235), al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche (D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275), alla normativa primaria, secondaria e pattizia per le parti di competenza e contiene l'insieme delle disposizioni e degli assunti finalizzati alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Regolamento è condiviso dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

È possibile integrare il presente Regolamento con altri regolamenti specifici, per normare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto non trattate in questo testo. Detti regolamenti sono redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica.

TENUTO CONTO dell'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19;

VISTI I D.P.C.M. emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire un servizio di istruzione di qualità in condizioni di sicurezza;

VISTO il Decreto Ministeriale del 26/6/2020 n. 39 *Adozione del PIANO SCUOLA 2020-2021 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione*;

RITENUTO necessario definire un quadro entro il quale organizzare l'avvio delle attività didattiche del prossimo anno scolastico;

VISTO Il Protocollo Covid-19 scolastico per la tutela della salute e il piano di emergenza, in particolare i principi generali che di seguito si riportano:

- **il distanziamento interpersonale;**
- **la necessità di evitare gli assembramenti;**
- **l'uso delle mascherine;**
- **l'igiene personale;**
- **l'aerazione frequente;**
- **la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;**
- **i requisiti per poter accedere a scuola;**
- **la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;**
- **la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;**

Cui si accompagnano due importanti principi

- **il ruolo centrale dell'informazione e formazione;**
- **la responsabilità dei singoli e delle famiglie.**

Viene modificato e integrato il Regolamento di Istituto come segue.

TITOLO I – VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Art. 1 – Principi ispiratori

1. Il Liceo J. Da Ponte è luogo di formazione ed educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo delle competenze e della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per promuovere nelle studentesse e negli studenti, la capacità di una vita responsabile in uno spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza e solidarietà.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il conseguimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La scuola, intesa come comunità educativa, assicura agli studenti l'esercizio dei diritti individuali e collettivi e promuove l'esercizio dei corrispondenti doveri in una dialettica che salvaguardi identità e solidarietà, apprendimento e partecipazione.
5. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione e di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

TITOLO II – NORME GENERALI

Art. 2 – Ingresso a scuola

1. Le classi entreranno scaglionate secondo gli orari che verranno definiti dal Dirigente Scolastico.
2. Gli studenti entreranno in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
3. Gli studenti dovranno entrare ordinatamente e accedere alle rispettive aule, in fila indiana e a distanza di sicurezza, tenendo la destra, dalla porta d'ingresso/uscita loro assegnata indicata con numeri arabi in modo progressivo dal n. 1 al n. 6, rispettando rigorosamente la segnaletica di Sicurezza COVID,
4. Dalle ore 07.45 gli alunni potranno accedere all'area dove è situata la propria classe, sempre seguendo il percorso indicato, fatte salve le condizioni di sorveglianza.-
5. Alla campanella che segnala l'inizio delle lezioni, l'alunno deve trovarsi già in aula. È accettato l'ingresso dopo il suono della seconda campanella per cause legate ai trasporti. In ogni caso quando l'alunno arriva a scuola deve raggiungere immediatamente la propria classe, sempre seguendo il percorso assegnato al reparto.
6. Al termine delle lezioni, è consentito permanere in Istituto solo se autorizzati dal Dirigente o da un suo delegato, e comunque in presenza di almeno un insegnante, o secondo le modalità previste dall'articolo 5.

Art. 3 – Intervallo

1. La durata dell'intervallo è di quindici minuti.
2. L'intervallo avviene in due momenti diversi, il biennio si fermerà al fine della 2^a ora, il triennio al termine della 3^a ora.
3. Durante l'intervallo gli studenti devono rimanere in aula e nello spazio assegnato immediatamente antistante l'aula. È tassativamente proibito invadere lo spazio assegnato ad un'altra classe. Le classi possono recarsi all'esterno dell'edificio esclusivamente nell'area loro assegnata, solo se accompagnati dal docente responsabile della sorveglianza durante l'intervallo ad insindacabile decisione dello stesso.
4. Le classi devono seguire lo stesso percorso indicato per l'entrata e l'uscita dall'edificio.
5. In ogni classe durante l'intervallo si dovranno aprire le finestre per favorire il ricambio dell'aria. Nella classe si individueranno gli alunni responsabili della apertura/chiusura delle finestre e della chiusura della porta; l'apertura e chiusura avverrà con la supervisione dell'insegnante.

6. Per le regole di consumazione di cibi e bevande si dovranno seguire tassativamente le regole del Protocollo Sicurezza COVID-19.

Art. 4 – Accesso all'edificio

1. L'accesso all'edificio scolastico durante le ore di lezione è, di norma, vietato a estranei. Per esigenze particolari è necessario chiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.
2. L'accesso deve avvenire seguendo le norme di prevenzione COVID previste dal protocollo.
3. Ogni accesso viene annotato in apposito registro a cura dell'addetto alla portineria.
4. Ogni soggetto dovrà compilare un'autodichiarazione.
5. A campione potrà essere misurata la temperatura corporea.

Art.5 - Uso degli spazi in orario extracurricolare

1. La scuola rimane normalmente aperta nelle ore pomeridiane, secondo l'orario deliberato dal Consiglio d'Istituto, pubblicato sul sito, per la pulizia e la sanificazione dei locali.
2. Sono ammesse le riunioni degli organi collegiali, (dipartimenti, commissioni, consigli di classe docenti e due rappresentanti delle altre componenti) purché in piccoli gruppi onde evitare gli assembramenti vietati per legge.
3. Ogni riunione è soggetta ad apposita richiesta e autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, che nominerà all'interno dei partecipanti alla riunione un responsabile dell'osservanza norme sulla sicurezza.
4. Per poter usufruire dei locali della scuola in orario extrascolastico gli interessati devono produrre richiesta scritta al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima.

Art. 6 - Diritto di espressione e diffusione di documenti

1. Tutti gli studenti e tutti i genitori hanno diritto di esprimere liberamente il loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme:
 - a) la diffusione di materiali tramite mezzi informatici è consentita previa informazione al Dirigente Scolastico;
 - b) i documenti fatti circolare devono riportare i dati identificativi di chi li ha prodotti o li diffonde;
 - c) si deve osservare il divieto di propaganda elettorale all'interno della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa all'elezione degli organi collegiali;
 - d) la diffusione non deve avvenire durante le ore di lezione.
2. Il Comitato Genitori può pubblicare online cartelloni, immagini ecc., coerenti con le finalità educative del Liceo, nella bacheca loro riservata, previo accordo con il Dirigente Scolastico.

Art. 7 - Aule

1. Le aule sono il luogo principale dove si realizza il processo di insegnamento-apprendimento.
2. Esse devono essere in ordine, pulite e sanificate e arieggiate secondo norme anti-Covid, all'inizio dell'orario delle lezioni in modo da permettere un corretto svolgimento delle attività didattiche e al fine di prevenire il contagio
3. **Nelle aule si deve favorire il ricambio dell'aria anche durante le lezioni.**
4. **Al termine delle attività didattiche non è consentito lasciare oggetti personali nelle aule.**
5. La cura delle aule è responsabilità di tutti gli utenti, studenti e docenti, ed è garanzia della qualità della vita scolastica. I docenti della prima ora di lezione devono segnalare ai Collaboratori Scolastici, o al D.S.G.A, eventuali casi di mancata/insufficiente igiene o di disordine.
6. I docenti devono:
 - verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
 - vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull'uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica;
 - vigilare sull'uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti.

Art. 8- Laboratori e aule speciali

Si fa riferimento al regolamento specifico.

Art. 9 – Aula magna

Vista la necessità di permettere a tutti gli alunni del liceo di poter frequentare le lezioni in presenza, per il corrente anno scolastico l'aula magna viene utilizzata come aula.

Art. 10 – Biblioteca

1. Vista la necessità di assicurare ai docenti più luoghi dove sostare nelle ore libere, per il corrente anno scolastico la biblioteca è destinata esclusivamente ai docenti.
2. I docenti possono accedervi rispettando la capienza numerica indicata sulla porta.

Art.11 – Uffici di Segreteria

1. Gli uffici di segreteria sono preposti allo svolgimento dell'attività amministrativa della scuola.
2. La segreteria è articolata in:
 - Ufficio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: è preposto al coordinamento e allo svolgimento delle pratiche amministrativo-contabili.
 - Didattica: provvede alla gestione di tutte le pratiche degli alunni, l'attività dei Dipartimenti e dei Consigli di classe.
 - Personale: provvede alla gestione amministrativa di tutte le pratiche del personale dell'Istituto; si occupa di contenzioso.
 - Contabilità: gestisce la parte contabile dei progetti del PTOF; cura gli acquisti e la gestione delle scorte di magazzino.
3. Ai servizi di segreteria si accede esclusivamente tramite lo sportello del front-office, facendosi annunciare dalla portineria; non è consentito accedere agli uffici.
4. Gli orari dei servizi di segreteria sono pubblicati con comunicazione annuale del Dirigente Scolastico, affissi sulla porta degli uffici stessi e pubblicati sul sito del Liceo.

Art. 12 – Ufficio dei Collaboratori del Dirigente Scolastico

1. I Collaboratori del Dirigente Scolastico svolgono tutte le funzioni di ordinaria amministrazione (sostituzione colleghi assenti su delega del Dirigente stesso, in sua assenza o impedimento, secondo l'orario predisposto all'inizio di ogni anno scolastico, nell'ufficio situato al primo piano.

Art.13 – Ufficio del Dirigente Scolastico

1. Le attribuzioni del Dirigente Scolastico sono sancite dall'art. 25 del Dlgs. 165/2001, a cui si rimanda.
2. Il Dirigente Scolastico riceve durante la mattinata o, previo appuntamento telefonico, anche al pomeriggio.
3. Per accedere all'ufficio è necessario farsi annunciare dalla portineria

Art. 14– Albo digitale

1. Nel sito dell'Istituto è predisposto un albo digitale, finalizzato alla pubblicizzazione dei provvedimenti e degli atti istituzionali, prevista per legge.

Art.15 – Albo Sindacale

1. Nel sito dell'Istituto è predisposta la bacheca sindacale.

Art. 16 - Bacheca Studenti

1. È fatto assoluto divieto di pubblicare o diffondere materiali di carattere osceno, sconveniente, offensivo, razzista, nonché di natura commerciale (fatti salvi piccoli annunci economici personali), politica o confessionale. Ogni abuso sarà sanzionato.

Art. 17 - Bacheca Genitori

1. È fatto assoluto divieto di pubblicare o diffondere materiali di carattere osceno, sconveniente, offensivo, razzista, nonché di natura commerciale politica o confessionale. Ogni abuso sarà sanzionato.

Art. 18 – Aula COVID

È individuate un'aula COVID situata nel piano seminterrato.

Art. 19 – Sportello C.I.C.

1. In un'aula designata è fissato un centro di ascolto C.I.C.
2. Lo "sportello" di ascolto C.I.C. è rivolto agli studenti e agli insegnanti, ai genitori, al personale ATA che ritengano utile la discussione di particolari problemi inerenti agli studenti.

3. Esso è operativo secondo le regole e l'orario annualmente resi noti dal Dirigente Scolastico con pubblica comunicazione.

Art. 20 – Infermeria

È predisposto al primo piano un ambiente/locale per prestare gli interventi di primo soccorso.

Art. 21 – Servizi

1. Macchine erogatrici di bevande e snack sono a disposizione del personale docente e non docente.
2. È fatto divieto agli studenti di accedere agli erogatori durante l'orario di lezione e durante l'intervallo, salvo casi di necessità debitamente autorizzati dall'insegnante.
3. L'accesso al bar, situato al piano seminterrato, è consentito solamente al personale docente e ATA.
4. È consentito l'accesso al bar rispettando la capienza numerica indicata sulla porta secondo le indicazioni COVID (uno alla volta, distanza di un metro, con mascherina).
5. È consentito sostare nel bar per il periodo strettamente necessario alla consumazione, anche per permettere ad altri di usufruire del servizio.
6. È fatto divieto agli studenti di accedere al bar durante l'orario di lezione e l'intervallo.
7. Panini, snack e bevande potranno essere ordinati per via telematica alla responsabile del bar, che provvederà a recapitare personalmente in un contenitore sigillato tutte le ordinazioni di ogni singola classe.
8. Per il servizio di Fotocopie e Stampanti si rinvia all'apposito regolamento.

Art. 22 – Accesso a Internet

1. L'accesso ad Internet dai laboratori e dalle altre postazioni nelle aule speciali è consentito solo agli insegnanti e alle classi accompagnate e sotto la responsabilità di un insegnante.
2. L'accesso a internet deve essere utilizzato esclusivamente per finalità didattiche. Può derogare a questa regola l'assistente tecnico quando l'uso di internet sia finalizzato a migliorare le prestazioni dei laboratori o ad esigenze dell'amministrazione.
3. Non è consentito l'accesso a Internet per *chat*, per scaricare materiale audiovisivo o *software* coperti da diritti d'autore.
4. È possibile scaricare da internet esclusivamente materiale didattico *freeware* o *shareware*, su supporti di memorizzazione personali, previo controllo e autorizzazione del personale in servizio.
5. In qualunque momento un docente, l'assistente tecnico o un collaboratore scolastico verifichino un uso della connessione da parte di studenti contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, con particolare riguardo all'accesso a siti non autorizzati, ne danno comunicazione immediata al responsabile di laboratorio e al Dirigente Scolastico per l'adozione di provvedimenti disciplinari.
6. È preciso dovere educativo di ogni docente che fa utilizzare ai propri studenti l'accesso a internet, istruirli e sorvegliare attentamente sul corretto uso della rete.
7. Per quanto non specificato, si rinvia al documento che definisce la Policy sull'utilizzo delle reti didattica e amministrativa del Liceo.

Art. 23 - Uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici

1. **È consentito usare**, all'interno della scuola e durante le ore di lezione, telefoni cellulari **per uso didattico. Non è consentito** l'utilizzo di cellulari sia in chiamata sia in ricezione, di lettori MP3 o analoghi, o altri strumenti elettronici personali che possano portare disturbo o distrazione allo svolgimento delle lezioni. **Quando non utilizzati per fini didattici, i dispositivi vanno tenuti spenti.**
2. In caso di contravvenzione, l'insegnante può disporre, con apposito verbale, il ritiro temporaneo del dispositivo che verrà preso in consegna dal Dirigente (o da un suo delegato), il quale lo consegnerà a un genitore. Tale contravvenzione può dar luogo a procedimento disciplinare.
3. In particolare, è fatto tassativo divieto di riprendere immagini, suoni o filmati (fatti salvi quelli registrati per motivi didattici) di persone, anche in gruppo, senza il loro esplicito consenso. Va infatti rilevato che immagini, suoni, video acquisiti all'interno della comunità scolastica, in particolar modo durante lo svolgimento dell'attività didattica, e successivamente fatti oggetto di scambio tra privati (comunicazione, ad es. via *mms*) o pubblico (diffusione, ad es. via *web*) in quanto contengono informazioni di carattere personale, sensibili o no, costituiscono indebito trattamento di dati in violazione delle norme contenute nel Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003, e del Codice Civile (art.10), se non esplicitamente autorizzato dai soggetti coinvolti. Pertanto, la diffusione di dati personali di questo genere non può avvenire sulla base della volontà di chi li ha acquisiti (artt. 13 e 23 Codice Privacy). Tali regole valgono in particolare nell'ambito della comunità scolastica, dove assume un particolare significato culturale ed educativo l'esigenza di assicurare la conoscenza delle regole a tutela delle libertà propria e altrui. (*direttiva n. 104/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione*). Gli

abusi relativi alla normativa di cui sopra comportano il pagamento di una sanzione amministrativa che va da 3.000 € a 18.000 €, o, nei casi più gravi, ove vi sia pregiudizio o danno alle persone, da 5.000 € a € 30.000.

4. L'utilizzo della rete e dei dispositivi informatici personali a fini didattici e la DaD viene disciplinato da specifico regolamento.

Art. 24 – Parcheggio e passi carrai

1. Per il corrente anno scolastico il parcheggio antistante al liceo è riservato esclusivamente agli studenti per l'ingresso a scuola con distanziamento e parcheggio motocicli e biciclette.
2. È consentito solamente il parcheggio dell'auto per portatori H, anche temporanei, e dell'auto del Dirigente o di un collaboratore e del DSGA.
3. Il parcheggio è consentito solamente negli spazi segnati.
4. I passi carrai vanno tenuti costantemente sgombri.
5. Motorini e biciclette devono essere ordinatamente parcheggiati dagli alunni, dai docenti e dal personale nelle aree predisposte in prossimità dell'ingresso loro assegnato.
6. È vietato l'ingresso ed il parcheggio di mezzi nel cortile interno lato palestra.

Art. 25 – Rispetto dell'ambiente scolastico

1. L'ambiente, in quanto patrimonio comune, deve essere rispettato da tutti. È d'obbligo il rispetto e il mantenimento della pulizia dell'intera struttura scolastica e l'osservanza delle regole ambientali.
2. L'abbigliamento di tutti deve essere consono all'ambiente.
3. È fatto obbligo di rispettare le regole e il Protocollo COVID 19.

Art. 26 – Raccolta differenziata dei rifiuti

1. Da gennaio 2011 è in vigore la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. In ogni aula sono predisposti appositi contenitori per la carta e il secco; nei corridoi, negli spazi appositamente indicati, sono posizionati contenitori per lattine, plastica, umido. Tutti sono tenuti ad osservare le regole per la raccolta dei rifiuti.

Art. 27 – Tutela dell'immagine dell'Istituto

1. È tassativamente proibito diffondere in qualsiasi modo scritti, immagini o filmati lesivi del decoro, del buon nome e della missione educativa dell'istituto o di persone a vario titolo legate all'istituto.
2. Qualsiasi pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di scritti, immagini o filmati nei quali sia identificabile l'istituto (attraverso il nome, gli ambienti, i simboli) o persone a vario titolo legate all'istituto deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
3. Qualsiasi abuso sarà sanzionato in base al *Regolamento di Disciplina*, anche qualora il fatto configuri reato penalmente perseguibile, nel qual caso verrà data comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 28 – Prevenzione furti

1. È opportuno non portare a scuola oggetti di valore non indispensabili all'attività didattica. In ogni caso, gli studenti devono tenere sempre con sé portafogli, denaro, telefoni cellulari e altri apparecchi elettronici o oggetti di valore. Non devono mai lasciare nelle aule, durante gli spostamenti, capi di abbigliamento di valore.
2. Durante la permanenza in palestra o presso impianti sportivi per lo svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica, gli studenti devono consegnare in custodia ai docenti, preventivamente inseriti in appositi contenitori (borsetta o sacchetto di plastica) igienizzati e sanificati, tutti i loro oggetti di valore e non lasciare negli spogliatoi capi di abbigliamento pregiati.
3. In ogni caso, l'Istituto non può essere ritenuto responsabile della sottrazione di oggetti e non risponde di furti o danneggiamenti subiti dagli allievi.

Art. 29 – Tutela della riservatezza

1. Tutto il personale e tutti gli alunni hanno diritto alla riservatezza delle informazioni personali o sensibili che li riguardano. Nessuna informazione può essere rilasciata, tranne che per i dati e nei modi consentiti dal d.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Poiché, per la natura propria delle funzioni di chi opera nella scuola, è inevitabile venire a conoscenza di dati cosiddetti "sensibili" o personali, di tutte le informazioni personali o sensibili di cui si venisse a conoscenza, per via accidentale o per necessità funzionale, si dovrà fare uso unicamente ed esclusivamente per le finalità proprie dell'istituzione scolastica.
3. Ogni diffusione indebita di tali notizie o abuso costituisce reato perseguibile penalmente.
4. Nell'Istituto sono installate videocamere a ogni ingresso. Il funzionamento è regolamentato dal decreto lgs. N° 196/2003 art. 13.

Art. 30 – Bullismo, molestie sessuali, mobbing.

1. È sancito il diritto di tutti ad essere trattati con dignità e a essere tutelati nella propria libertà personale.
2. È inammissibile ogni atto o comportamento che si riconosca come bullismo o atti di molestie sessuali o mobbing, da chiunque sia perpetrato.
3. Ogni comportamento che si configuri in tale fattispecie sarà sanzionato disciplinarmente, sempre che non si configuri fattispecie di reato, nel qual caso potrà essere data comunicazione all'autorità giudiziaria.

TITOLO III - LA SICUREZZA

Art. 31 – Cultura della sicurezza

1. Il Liceo *Da Ponte*, attraverso tutte le sue componenti, promuove la cultura della sicurezza, intesa come sensibilizzazione, informazione, formazione, finalizzata alla costruzione della percezione dei rischi negli ambienti di studio, di lavoro e domestici, e all'educazione dei comportamenti da tenere, sia per ridurre tali rischi, sia per assumere comportamenti corretti in caso di pericolo.

Art. 32 – Norme generali

Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09/04/08 si richiamano gli obblighi di seguito elencati.

1. **Gli Alunni** devono: mantenere pulito il luogo di lavoro; lasciare libere da ostacoli sia all'interno sia all'esterno le vie e le uscite di emergenza; non accedere ad aree riservate; avvertire immediatamente il *Preposto* (Docente o Collaboratore Scolastico) al verificarsi di un inconveniente legato al luogo di lavoro che può generare rischio. Gli alunni devono rispettare il protocollo covid 19
2. **I Docenti e il Personale ATA**, in qualità di *Preposti* e di *Lavoratori* devono: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente scolastico ai fini della protezione e sicurezza collettiva ed individuale; utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza; segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico e al RSPP le eventuali condizioni di pericolo/rischio di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i pericoli, mettere in sicurezza la situazione di pericolo, allontanare gli studenti.
3. Le attrezzature, le macchine, i sistemi di allarme e i mezzi antincendio non possono essere manomessi, variati nella struttura o spostati dalla loro collocazione per nessuna ragione. Il personale addetto all'emergenza ha il compito di verificare giornalmente lo stato originale delle attrezzature, in caso di manomissione delle stesse, avvertire con urgenza il Dirigente scolastico e il RSPP.
4. All'interno e negli spazi esterni dell'edificio, devono essere sempre scrupolosamente osservate le norme antinfortunistiche e **quelle relative al protocollo Covid 19**
5. Le uscite di sicurezza vanno utilizzate esclusivamente in caso di necessità. I collaboratori scolastici sono tenuti a controllare giornalmente che le stesse siano sempre in funzione.
6. Le finestre devono sempre essere aperte per il ricambio d'aria durante l'intervallo **e alla fine di ogni lezione**. I docenti e il personale ATA devono vigilare affinché gli studenti non utilizzino in modo scorretto le finestre e intervenire qualora rilevassero situazioni difformi da quanto precedentemente indicato.
7. Tutti devono mantenere una condotta ed un comportamento costantemente rivolti ad evitare situazioni di rischio: non si deve correre per le scale, nelle aule o nei corridoi, salire su sedie e banchi, sporgersi da finestre o balaustre ecc.
8. È tassativamente vietato far uso di fiamme libere nei locali, in particolare nei laboratori, dove sono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili.

Art. 33 – Esodo e prove di evacuazione

1. Nel caso dovessero verificarsi eventi di grave entità per cui si rende necessario uscire con urgenza dall'istituto (terremoti, incendi ed altre calamità), tutto il personale e tutti gli allievi devono attenersi alle disposizioni del piano di evacuazione generale dell'istituto esposto visibilmente in ogni locale, laboratorio e ogni altro spazio e seguire attentamente la prevista segnaletica, **rispettando altresì il Protocollo Covid 19**.
2. Ogni anno vengono effettuate due prove di evacuazione. Tutti i presenti sono tenuti a partecipare con serietà seguendo le indicazioni degli insegnanti e del personale non docente della scuola.
3. Per i comportamenti specifici si rimanda al *Piano di emergenza* affisso all'Albo d'Istituto e pubblicato sul sito del Liceo.

Art. 34 – Comportamento da tenere verso estranei all'istituto

1. Nel ricordare che la vigilanza e la prudenza costituiscono obblighi giuridici e imperativi etici nello svolgimento delle funzioni istituzionali di una organizzazione educativa e che coinvolgono tutto il personale della scuola, è raccomandata, in primo luogo e soprattutto ai collaboratori scolastici della portineria, particolare prudenza e uso del buon senso qualora entrassero persone non conosciute che chiedono di conferire con studenti o personale della scuola. A meno che non si tratti di persona ben conosciuta dall'operatore, non si permetterà che tale estraneo, si allontani dall'atrio d'ingresso e si provvederà ad avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore.
2. Qualora i collaboratori scolastici o i docenti ravvisassero la presenza di estranei al di fuori dell'atrio, sono tenuti a chiedere loro di motivare la presenza. Si provvederà, se necessario, ad avvisare il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore.
3. Non è consentito, per tutto il periodo di emergenza, l'accesso ad estranei nell'Istituto senza autorizzazione da parte del D.S. o suo incaricato.

TITOLO IV – IL DIVIETO DI FUMO

Art. 35- Riferimenti normativi

1. Le norme contenute nel presente Regolamento d'Istituto sono emanate in considerazione dell'interesse principale alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti della scuola, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.
2. Il Liceo "J. Da Ponte" recepisce quanto previsto dal Decreto Legge n. 104 del 09/09/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 128 dell'8/11/2013, e adotta le misure in esso previste.

Art. 36 - Scopo e campo di applicazione

Con il presente regolamento il Liceo J. Da Ponte si impegna a:

1. **far rispettare il divieto assoluto di fumo** (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995; Legge 16 Gennaio 2003 n. 3; Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004; l'ultimo comma art. 25 del R.D. 2316/34 ancora in vigore "...vieta ai minori di 16 anni di fumare in luogo pubblico...", Decreto Legge n. 104 del .09/09/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 128 dell'8/11/2013) **in tutti i locali, nelle pertinenze, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa dell'Istituto;**
2. promuovere una scuola libera dal fumo aderendo a iniziative formative-educative sul tema, opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto e favorire il processo di integrazione tra enti e soggetti diversi (genitori e comunità locale compresi) nella realizzazione delle stesse;
3. dare visibilità alla politica sul fumo adottata esponendo manifesti e materiale vario di informazione e sensibilizzazione.

Art. 37 - Locali e spazi soggetti al divieto di fumo

1. È stabilito il divieto assoluto di fumo, compreso l'utilizzo della sigaretta elettronica, in tutti i locali dell'istituto e precisamente: atrio e ingressi, aule, laboratori, palestra e spogliatoi, biblioteca, aula magna, locali per riunioni e assemblee, corridoi, scale interne e scale di sicurezza, bagni, ascensori, disimpegno, presidenza, vicepresidenza, sala docenti, centralino, uffici, archivi, locali di deposito materiale di pulizia e attrezzature varie, locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso, bar.
2. **È altresì vietato fumare in tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'istituto.**
3. In tali locali e aree esterne sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.
4. Il divieto di fumo si estende anche durante i trasferimenti degli allievi al di fuori degli spazi definiti al comma 3 del presente articolo, qualora tali trasferimenti avvengano durante il normale orario scolastico in seguito ad attività didattiche organizzate dall'istituto e durante l'effettuazione di attività didattiche organizzate dall'istituto in spazi esterni a quelli dell'istituto stesso. In tal caso, i soggetti preposti all'osservanza delle indicazioni contenute nel presente Titolo sono i docenti accompagnatori. Le indicazioni contenute nel presente comma si applicano solamente agli allievi dell'Istituto e al personale dell'istituto incaricato della vigilanza degli stessi.
5. L'osservanza delle normative da parte di tutte le componenti è finalizzata alla difesa della salute pubblica.

Art. 38 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

1. L'individuazione dei responsabili preposti all'applicazione del divieto nelle singole strutture dell'istituto è di responsabilità del Dirigente Scolastico, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04 e successive disposizioni.
2. È compito dei responsabili preposti:
 - a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
 - b) vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. Con deliberazione del Consiglio d'istituto, possono essere apportate modifiche e integrazioni all'elenco dei responsabili preposti all'applicazione del divieto.
4. Ove non si sia proceduto a nomina specifica dei soggetti preposti al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al Dirigente Scolastico responsabile della struttura, vigilare sull'osservanza del divieto e accertare le infrazioni.

Art. 39 - Procedure di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 40 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta.
2. In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante Raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenne, la notifica dovrà essere inviata ai titolari della potestà parentale.
3. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.
4. I soggetti di cui all'art. 40 procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.
5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 40 - Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 27,5 a € 275**. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 220 a € 2.200**.
3. I dipendenti che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Le violazioni al divieto di fumo commesse entro gli spazi esterni di pertinenza degli edifici scolastici sono sanzionabili sulla base della procedura disciplinare prevista dal Regolamento di Disciplina, come segue:
 - annotazione nell'apposito verbale e sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Per quanto non specificato, si rinvia alla Tabella delle Sanzioni allegata al presente Regolamento (Allegato n. 1).

Art. 41 - Pagamento delle contravvenzioni

1. Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. In forza di tale norma, il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole.
3. In applicazione di ciò, la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55 Euro. Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, l'oblazione consiste nel pagamento di 110 Euro.

4. Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge del presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di 440 Euro.
5. Il trasgressore dovrà versare la contravvenzione secondo le seguenti modalità:
 - a) SE LA SANZIONE VIENE REDATTA DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria Provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici Postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli Uffici Postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo);
 - b) SE LA SANZIONE VIENE REDATTA DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE/COMUNALE, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dall'art. 3 della L.R. 10/77, direttamente presso la Tesoreria del Comune dove è avvenuta l'infrazione, oppure tramite vaglia postale ordinario indirizzato alla Tesoreria del Comune di competenza.
6. A comprova dell'avvenuto pagamento il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta presso gli uffici amministrativi dell'Istituto.
7. Il pagamento della sanzione per violazione commessa entro gli spazi esterni deve essere effettuato a favore del Liceo J. Da Ponte, entro 15 giorni dalla violazione (Causale: infrazione divieto di fumo all'esterno).

Art. 42 - Rapporti e scritti difensivi

8. Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 e del punto 12 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto al Prefetto con la documentazione della contestazione eseguita. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto.
9. Per le violazioni commesse entro gli spazi esterni gli eventuali scritti difensivi dovranno essere prodotti sulla base della procedura disciplinare prevista dal Regolamento di disciplina dell'istituto.

Art. 43 - Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO V - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI

CAPO I – DIRITTI E DOVERI

Art. 44 - Diritti degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Gli studenti hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Gli studenti possono proporre, nel quadro del Piano dell'Offerta Formativa, attività aggiuntive in sintonia con i loro interessi. A tal fine, gli studenti nelle loro assemblee formulano valutazioni e proposte, che verranno prese in considerazione all'atto della predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati a esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno a iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea e di costituire Comitati.

Art. 45 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento di istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

CAPO II – ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Art. 46 – Assenze e giustificazioni

1. Lo studente che, per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni, ha l'obbligo di giustificare l'assenza medesima.
2. Le assenze effettuate in seguito alla partecipazione a manifestazioni, dovranno essere motivate e sottoscritte sul libretto personale dello studente come tutte le altre assenze.
3. Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante il libretto personale il giorno del rientro a scuola.
4. Le motivazioni delle assenze devono essere chiare e precise.
5. Le assenze per malattia dovranno essere chiaramente specificate (non è sufficiente riportare la lettera corrispondente al motivo dell'assenza) e la riammissione avverrà secondo le prescrizioni previste dalle autorità sanitarie competenti.
6. La giustificazione deve essere firmata da un genitore, se lo studente è minorenni.
7. Le assenze sono giustificate dall'insegnante della prima ora.
8. Gli alunni privi di giustificazione non potranno essere ammessi in classe. Verrà avvertito il Dirigente o il vicario, l'alunno sosterrà in un luogo individuato. Il genitore dovrà giustificare immediatamente l'assenza, anche telefonicamente e tramite mail o prelevare il figlio da scuola.
9. Per le assenze per COVID, la riammissione a scuola avverrà secondo il protocollo COVID dell'autorità sanitaria.
10. È responsabilità dello studente e della famiglia verificare periodicamente il numero di assenze tramite la password fornita dalla scuola.
11. Il coordinatore di classe può telefonare ai genitori per verificare l'assenza del figlio.
12. Qualora l'alunno, sia minorenni che maggiorenne, si senta male a scuola, il genitore verrà avvisato e dovrà prelevare immediatamente. In caso di impossibilità, il genitore deve delegare uno o più adulti di sua fiducia che prelevino il figlio/la figlia a scuola tempestivamente.

Art. 47 - Rilevazione delle presenze

1. All'inizio di ogni ora di lezione il docente deve verificare la presenza/assenza degli studenti.

2. A ogni studente viene consegnato un libretto personale per le giustificazioni delle assenze, dei ritardi e entrate/uscite fuori orario.
3. A ogni genitore viene assegnato un codice utente ed un PIN per l'accesso alla piattaforma web dove è possibile consultare lo stato di presenza a scuola del figlio/a.
4. Viene considerata "ritardo" l'entrata in Istituto dopo l'inizio effettivo delle lezioni e fino al termine della prima ora.
5. Il ritardo per motivi di trasporto pubblico non richiede la giustificazione e consente l'ammissione in classe. Negli altri casi, il ritardo deve essere giustificato dai genitori tramite libretto e controfirmato dai collaboratori del D. S.
6. Le uscite anticipate per sopraggiunta indisposizione /motivi di salute verranno controfirmate e registrate all'atto della richiesta dal Dirigente o da un suo delegato. Se necessario, si dovrà fare riferimento al referente COVID.
7. Tutte le giustificazioni sono firmate e registrate dall'insegnante della prima ora.

Art. 48 - Entrate e uscite fuori orario

1. Le entrate in ritardo e le uscite anticipate sono concesse solo se chiaramente motivate e documentate.
2. Sono ammesse uscite anticipate solo dopo la terza ora di lezione e non sono ammesse entrate in classe dopo l'inizio della seconda ora, salvo casi gravi verificati dal Dirigente o da un suo delegato.
3. Il ritardo non motivato comporta la non ammissione in classe.
4. Le richieste di uscita anticipata **devono essere presentate direttamente al docente della prima ora che provvederà alla firma della autorizzazione e alla registrazione dell'uscita.**
5. **Le uscite anticipate fuori orario per gravi motivi vanno autorizzate dal Dirigente o da un suo delegato e registrate dall'insegnante dell'ora.**
6. **Gli alunni minorenni possono uscire anticipatamente da scuola solo se accompagnati da un genitore o da un suo delegato (esclusi i casi previsti dal comma 12).**
7. Il genitore che deve prelevare il figlio deve rivolgersi **al collaboratore scolastico in servizio nel reparto in cui è collocata la classe del figlio.**
8. Uscite anticipate o ingressi posticipati permanenti verranno autorizzati solo in presenza di insormontabili e documentabili problemi legati alla fruizione dei trasporti pubblici. I genitori dovranno produrre domanda al Dirigente all'inizio dell'anno scolastico, il quale si riserva di valutarne la congruità con gli orari ufficiali dei mezzi di trasporto pubblici.
9. Uscite anticipate per motivi sportivi, anche se corredati da richiesta delle società, devono essere firmate dai genitori.
10. Per motivi organizzativi o di forza maggiore (assemblee sindacali, sciopero del personale della scuola, **assenza di docenti**, riduzioni orarie deliberate dal Consiglio d'Istituto) l'orario di erogazione del servizio scolastico può subire modifiche.
11. Alle famiglie verrà dato tempestivo preavviso dello sciopero tramite comunicazione sul libretto personale. La comunicazione dovrà essere firmata dai genitori. Il docente in servizio alla prima ora del giorno indicato nella circolare dovrà controllare le firma dei genitori.
12. Qualora fosse accertata l'impossibilità di assicurare la mera vigilanza da parte del personale presente, in caso di sciopero del personale docente o ATA **o in caso di assenza improvvisa di docenti**, gli studenti **possono essere rimandati a casa prima dell'ingresso a scuola o, se già entrati, prima del termine delle lezioni, anche se minorenni.**
13. **I genitori saranno avvertiti tramite sms da ClasseViva del registro elettronico.**
14. **I genitori saranno tempestivamente avvertiti tramite sms da ClasseViva del registro elettronico anche nelle situazioni in cui per contagio COVID non si potranno effettuare le lezioni in presenza.**

CAPO III – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 49 - Finalità

1. Finalità di qualsiasi provvedimento disciplinare è garantire il benessere **e la sicurezza** dell'intera comunità scolastica e, per ogni studente, la possibilità di fruire del servizio scolastico in modo positivo.
2. Per il raggiungimento di questo obiettivo, e in conformità allo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti*, (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235), i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, sono sempre temporanei e proporzionati all'infrazione disciplinare, tendono inoltre al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica e al rafforzamento del senso di responsabilità.

3. Essi sono ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, salvo i casi esplicitamente previsti, sono adottati soltanto individualmente, in quanto la responsabilità disciplinare è personale.
4. Essi non possono influire sui voti di profitto.

Art. 50 - Infrazioni

1. Comportamenti che costituiscono infrazione disciplinare sono tutti quelli che si configurano come contravvenzione a comportamenti, atteggiamenti, doveri, divieti esplicitamente previsti dal presente Regolamento o da norme di rango superiore, salvo che il fatto costituisca fattispecie più grave (reato). In particolare sono da ritenersi tali quei comportamenti, messi in atto nella scuola:
 - a. che nuocciano al decoro dell'istituto e all'immagine di una scuola accogliente e pulita (*D.P.R. 249/1998 art.3 c.6*);
 - b. che siano indice di frequenza scolastica irregolare (*D.P.R. 249/1998 art.3 c.1*);
 - c. che compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum o rechino turbativa al normale andamento scolastico (*D.P.R. 249/1998 art.3 c. 3*);
 - d. che contrastino con le disposizioni organizzative impartite circa le norme di sicurezza e di tutela della salute (*D.P.R. 249/1998 art.3 c.4*) **e che violino il Protocollo Covid 19**
 - e. che generino rischi per la propria incolumità o sicurezza (*D.P.R. 249/1998 art.3 c.4*);
 - f. che siano irrispettosi degli altri, che offendano il decoro delle persone, o rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni dei singoli o alle appartenenze culturali, che danneggino la morale altrui, che non garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che non favoriscano le relazioni sociali, che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga (*D.P.R. 249/1998 art.3 c.2*);
 - g. che arrechino danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti o esterne ad essa (*D.P.R. 249/1998 art.3 c.5*).
2. È infrazione disciplinare anche la mancata osservanza delle prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari: tale fattispecie si configura come recidiva.
3. Alcune delle infrazioni riportate afferiscono a comportamenti che, a vario titolo, possono comportare anche responsabilità civili, amministrative o penali: in tali casi è fatta salva anche la possibilità delle parti lese di agire in giudizio, secondo le procedure di legge.

Si rimanda alla tabella allegata al presente Regolamento nella quale vengono elencate, in modo dettagliato, le fattispecie di possibili infrazioni, divise per tipologia e gravità, a ciascuna delle quali è associata la relativa sanzione.

Art. 51 - Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni vengono irrogate tenendo conto della situazione personale dello studente, della gravità della mancanza commessa e delle possibilità di convertire la sanzione in attività utile alla comunità scolastica. Tali sanzioni consistono in:
 - a. Richiamo verbale da parte di un docente o del personale ATA.
 - b. Richiamo verbale e annotazione sul giornale di classe da parte di un docente della classe, seguita da comunicazione scritta alla famiglia.
 - c. Richiamo da parte del Dirigente scolastico seguito da annotazione scritta sul giornale di classe e comunicazione scritta alla famiglia.
 - d. Sanzioni pecuniarie ("multa") nella misura da stabilirsi con regolamento del Consiglio d'istituto, se non previste dalla norma.
 - e. Sospensione dalle lezioni, fino a un massimo di 15 giorni, con obbligo di presenza a scuola e di svolgimento di attività aggiuntive, in caso di commutazione della sanzione ai sensi dell'art. 54.
 - f. Allontanamento dalla comunità scolastica, oltre i 15 giorni.
 - g. Esclusione dal viaggio di istruzione o dallo scambio culturale o dallo stage linguistico e assegnazione a altri lavori di utilità sociale o compiti didattici alternativi a scuola, con obbligo di frequenza.
 - h. Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive. Tali attività possono essere:
 - attività di studio e ricerca su temi assegnati dal docente o dal C.d.C.;
 - partecipazione obbligatoria ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola;
 - attività non didattiche utili alla comunità scolastica (quali, ad esempio: riordino di materiale librario; pulizie non gravose di locali e/o aree esterne; riordino, risistemazione di appunti personali, inventari, elenchi; riordino di aule e locali vari; manutenzione del cortile/giardino).

2. È prevista anche una sanzione di classe per assenze collettive pretestuose e non giustificate, che consiste nell'annullamento del viaggio di istruzione/scambio culturale/stage linguistico eventualmente progettato.
3. In caso di danno arrecato alle strutture/attrezzature scolastiche, all'irrogazione della sanzione disciplinare si accompagna la rifusione o riparazione del danno a carico dello studente.
4. La contestazione di comportamenti che comportino sanzioni superiori al richiamo verbale, il ritiro di cellulari, lettori mp3 o dispositivi analoghi, oggetti cagionatori di disturbo o distrazione e altri oggetti, materiale o sostanze non appropriati all'ambiente scolastico, l'infrazione del divieto di fumo, sono segnalati con apposito verbale e procedura, a norma dell'art.57.
5. Le sanzioni irrogate costituiscono elemento per la valutazione del comportamento in sede di scrutinio, e, nei casi più gravi, possono comportare la non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato.

Art. 52 - Commutazione della sanzione

1. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione della "sospensione fino a 15 giorni" in attività in favore della comunità scolastica con l'obbligo della presenza a scuola.
2. Tali attività, descritte all'art. 53 sono svolte in orario aggiuntivo rispetto al normale orario scolastico, con la presenza di un docente che vigili sul loro svolgimento nel caso si tratti di attività di studio e ricerca oppure con la presenza di un collaboratore scolastico che vigili sul loro svolgimento nel caso si tratti di altre attività.
3. La commutazione della sospensione in attività utili alla comunità non sarà possibile nel caso di infrazioni molto gravi o reiterate.

Art. 53 - Comunicazione alla famiglia

1. Le sanzioni disciplinari in generale e, specificatamente, quelle che comportano sospensione dalle lezioni e risarcimento del danno sono comunicate telefonicamente in modo tempestivo dal coordinatore di classe alle famiglie subito dopo la loro adozione e, successivamente, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nella comunicazione scritta alla famiglia dovranno essere riportati tutti gli estremi dell'infrazione, come risulta dal verbale di contestazione di addebito di cui all'art. 53.

Art. 54 - Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Gli organi competenti a irrogare sanzioni disciplinari, secondo le modalità e termini previsti dal successivo art. 57 sono, in ordine crescente di gravità della sanzione: il Docente o Personale ATA, il Coordinatore di Classe, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe, il Consiglio di Istituto.
2. Le sanzioni disciplinari che prevedono anche il rimborso economico di danni arrecati sono irrogate sulla base di una previa quantificazione effettuata dal DSGA, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 4 D.P.R. 249/1998 (*Statuto delle Studentesse e degli Studenti*).
3. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe.
4. Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Art. 55 - Procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.
2. Per nessun motivo legato a infrazioni disciplinari un alunno può essere allontanato (anche temporaneamente) dalla lezione da parte dell'insegnante.
3. Le sanzioni previste sono elencate nell'art.53 e riportate dettagliatamente nella tabella allegata al presente Regolamento
4. In caso di infrazioni che comportino annotazione su apposito verbale (es. infrazione al divieto di fumo) o richiamo da parte del D.S. seguito da annotazione su apposito verbale e comunicazione scritta alla famiglia, il docente/D.S. porta la nota a conoscenza della segreteria didattica che provvede in giornata a fotocopiare l'annotazione e a farla avere al coordinatore di classe e/o al Dirigente, al fine di evitare che tali segnalazioni restino non lette.
5. In caso di infrazioni che possano comportare sanzioni pecuniarie, esclusione dal viaggio di istruzione/scambio culturale, sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni, esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di Stato conclusivo del corso di studi,

il docente o personale ATA redige una contestazione di addebiti disciplinari a carico dello studente, e la porta a conoscenza del Dirigente scolastico e del coordinatore di classe.

6. La contestazione di addebiti è quindi inoltrata dal coordinatore di classe alla famiglia tramite telefonata e invio di raccomandata A.R e all'alunno, il quale, nel termine di 5 giorni, è invitato a presentare le sue controdeduzioni, per iscritto o a voce all'organo competente. Decorso i 5 giorni, o ascoltate le controdeduzioni, la sanzione può essere irrogata dall'organo competente e sarà trasmessa alla famiglia dello studente e al c.d.c. nella sua componente docente. Nel caso si tratti di sanzioni decise dal c.d.c. o dal C.d.I. e fra le componenti vi sia lo studente che ha posto in essere la mancanza disciplinare o i suoi genitori, questi non prenderanno parte alla riunione e la decisione verrà presa a maggioranza dei presenti.
7. Le sanzioni pecuniarie, nella misura da stabilirsi con regolamento del C.d.I., vengono irrogate per:
 - a. infrazione al divieto di fumare nei locali interni e esterni dell'istituto; la procedura per detta sanzione è prevista al Titolo III del presente Regolamento (*Il divieto di fumo*);
 - b. danno arrecato alle strumentazioni della scuola. Tale sanzione è comminata direttamente dal Dirigente Scolastico su segnalazione scritta (contestazione di addebiti disciplinari) di docenti o personale ATA, sentito lo studente ed è riscossa dal D.S.G.A. L'introito verrà destinato a riparare il danno o acquistare l'oggetto danneggiato.
8. Tutti i provvedimenti disciplinari sono documentati e inseriti nel fascicolo personale dello studente.
9. Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rimanda allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235.

Art. 56 - Impugnazioni

1. Per le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni dello studente si applicano le disposizioni di cui all'art. 328 commi 2 e 4 del D. L.vo 297/94 e successive modificazioni. Contro le altre sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno di cui all'art. 59.
2. Tale organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposta di impugnazione avverso l'irrogazione della sanzione da parte dello studente.
4. L'Organo di Garanzia di cui all'art. 59 ricevuto ed esaminato il ricorso, nel termine di dieci giorni decide in via definitiva, qualora non riscontri vizi procedurali, o rinvia all'organo che ha inflitto la sanzione, invitandolo al riesame.
5. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'organo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal rappresentante degli studenti in Consiglio d'istituto che ha ricevuto, in sede di elezione, il maggior numero di voti.

Art. 57 - Organo di garanzia

1. È istituito l'Organo di Garanzia di cui al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235.
2. Esso è composto da:
 - a. il Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente;
 - b. il rappresentante dei genitori eletto dal Comitato Genitori, tra i suoi componenti;
 - c. il rappresentante dei docenti eletto dal Consiglio d'Istituto, tra i suoi componenti;
 - d. il rappresentante degli studenti eletto dal Comitato Studenti, tra i suoi componenti.
3. L'organo di Garanzia dura in carica un anno.
4. In caso di decadenza di un componente l'organo rimane in carica e si provvede a surrogare il componente decaduto con il supplente designato.

TITOLO VI – ORGANI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

CAPO I – ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Art. 58 – Norme generali

1. Le assemblee d'istituto, di classe e del comitato studentesco costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Essendo vietati gli assembramenti e non essendoci spazi adeguati, le assemblee studentesche di Istituto in presenza sono sospese per tutto il perdurare dell'emergenza sanitaria.

Art. 59 - Assemblee d'Istituto

Nel perdurare dell'emergenza sanitaria eventuali assemblee on line saranno disciplinate da apposito regolamento

Art. 60 – Assemblee di classe

Possono aver luogo le assemblee di classe purché sia garantito il Protocollo Covid 19 in classe.

1. Possono avere luogo 1 volta al mese, tranne nei primi e negli ultimi 30 giorni di scuola, entro il limite massimo di 2 ore, poste nella stessa giornata ma non necessariamente contigue, oppure in due giorni diversi, un'ora prima dei consigli di classe e un'ora dopo. Si cercherà di utilizzare le ore di materie sempre diverse.
2. Nella richiesta, su apposito modulo da ritirare assieme al modello di verbale in vicepresidenza per la sede centrale, presso la collaboratrice scolastica per la sede staccata, bisogna specificare la data, le ore che si intendono utilizzare, l'ordine del giorno. La richiesta deve essere sottoscritta dai 2 Rappresentanti di Classe o da almeno il 10% degli alunni che compongono la classe.
3. La richiesta va presentata ai Docenti nelle cui ore sarà effettuata l'assemblea; essi concedono le ore richieste apponendo la propria firma. Le richieste, firmate dai rappresentanti di classe e dai docenti interessati, devono essere presentate in vice-presidenza almeno 5 giorni scolastici prima dell'assemblea per ottenere l'autorizzazione, salvo accordi con i docenti interessati.
4. Il verbale dell'assemblea ed il modulo con la richiesta autorizzata, vanno consegnati al Vicario, a ciò delegato dal Dirigente Scolastico.
5. All'assemblea possono partecipare con diritto di parola, oltre ai docenti in servizio nell'ora, il D.S. o un Docente da lui delegato, i Docenti della classe che siano stati invitati. Nel perdurare dell'emergenza Covid il docente dell'ora ha l'obbligo di rimanere in classe, in quanto responsabile dell'applicazione del protocollo di sicurezza sanitaria.
6. Il docente della classe in servizio nell'ora di assemblea, responsabile della sorveglianza, ha potere di intervenire e di sospendere l'assemblea nel caso di violazione del presente regolamento o di impossibilità di ordinato svolgimento della stessa. In tal caso le lezioni saranno riprese regolarmente.

Art. 61 – Comitato Studentesco

1. Il Comitato studentesco è previsto dal D.Lgs. 16.4.94 n. 297 all'art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto e l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica: collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna. Il Comitato Studentesco favorisce il raccordo tra le assemblee di classe, l'assemblea d'istituto ed il Consiglio d'Istituto.
2. È costituito da tutti i rappresentanti di classe. È integrato, senza diritto di voto, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.
3. Esso "può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto", come previsto dal D.Lgs. cit. art. 13 c. 5.
4. Nelle riunioni del Comitato Studentesco si deve garantire l'esercizio democratico dei diritti di tutti gli studenti.
5. I Rappresentanti d'Istituto hanno il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte in tali riunioni.
6. Il Comitato studentesco provvede alla divulgazione delle proposte di assemblee d'istituto nelle rispettive classi e a far rispettare le modalità di attuazione delle medesime.
7. Il Comitato designa gli studenti che eventualmente sono chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro.
8. I Rappresentanti d'Istituto presiedono le riunioni del Comitato studentesco; ne concordano col Dirigente Scolastico gli orari di convocazione e, se necessario, le integrazioni all'ordine del giorno.
9. Il Comitato rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all'Istituto e con gli enti esterni (associazioni, istituzioni, etc.).
10. Per tutto il periodo di emergenza sanitaria il comitato potrà riunirsi soltanto in gruppi costituiti da rappresentanti del biennio e del triennio, separatamente, su autorizzazione del Dirigente scolastico, negli spazi e nei luoghi che saranno indicati sulla base delle necessità di sanificazione e sicurezza sanitaria.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI REVISIONE

Art. 62 - Modifiche e integrazioni al Regolamento di Istituto

1. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Art. 63 – Norme finali

1. Il presente Regolamento d'Istituto sostituisce e abroga il precedente, per tutto il periodo di emergenza sanitaria.
2. Gli allegati al presente Regolamento sono parte integrante del Regolamento medesimo.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 65 del 06/04/2011 e successivamente integrato e modificato con delibere n. 45 del 22/12/ 2012, n.114 del 28/08/2013, n. 134 e 135 del 13/11/2013).

Aggiornato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 10/09/2020.